

Opera e ubicazione

COMUNE DI MACOMER
Provincia di **NUORO**

**P.T.E.S. 2018-2020 - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PICCOLI AMPLIAMENTI E
MANUTENZIONE PROGRAMMATA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI - SCUOLA
SECONDARIA DI PRIMO GRADO "GIANNINO CARIA" VIA ARIOSTO - ARES
0910440308 - DIM n.87/2019 "Mutuo BEI" + Fondo Prog. Enti Locali MIT.
CUP: F86B19003920005**

Servizi tecnici

SCHEMA CONVENZIONE INCARICO

Ente Appaltante

COMUNE DI MACOMER

Indirizzo

**MACOMER
Corso Umberto I°**

P.IVA

00209400910

Tel./Fax

0785 790880 / 0785 72895

E-Mail

serviziolavoripubblici@pec.comune.macomere.nu.it



Tecnico

Data	Elaborato	N°
19/02/2020	A - SCHEMA CONVENZIONE INCARICO	5
Archivio		Rev.

Il Tecnico
Geom. Giandomenico Salaris

Il Dirigente
Ing. Garau Sergio

Rep. n. _____

del ____/____/____

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA

COMUNE DI MACOMER

PROVINCIA DI NUORO

- SETTORE TECNICO -

SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA FINALIZZATI ALLA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA, DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONTABILITÀ, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, VERIFICA DELLA VULNERABILITÀ SISMICA E PRESTAZIONI PROFESSIONALI IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI NELL'AMBITO DE "P.T.E.S. 2018-2020 - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PICCOLI AMPLIAMENTI E MANUTENZIONE PROGRAMMATA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "GIANNINO CARIA" VIA ARIOSTO - ARES 0910440308 - DIM n.87/2019 "Mutuo BEI" + Fondo Prog. Enti Locali MIT. CUP: F86B19003920005 - CIG: _____

L'anno _____, addì _____ del mese di _____ tra il Comune di Macomer (C.F. 83000270914) nella persona del Dirigente del Settore Tecnico Ing. Sergio Garau, nato a Cagliari il 20/04/1964 (C.F.:GRASRG64D20B354M), il quale interviene per nome e conto del Comune di Macomer in forza dell'art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 e il Professionista _____ P.IVA: _____ - CF: _____, residente in _____ a _____ (____) e studio professionale in _____, in qualità di Tecnico Libero Professionista iscritto all'Ordine degli _____ della Provincia di _____ al n° _____,

PREMESSO

- che con Determinazione del Settore Tecnico n. ____ del _____ risulta indetta una procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm. ed ii. per l'affidamento de **SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA FINALIZZATI ALLA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA, DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONTABILITÀ, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, VERIFICA DELLA VULNERABILITÀ SISMICA E PRESTAZIONI PROFESSIONALI IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI NELL'AMBITO DE "P.T.E.S. 2018-2020 - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PICCOLI AMPLIAMENTI E MANUTENZIONE PROGRAMMATA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "GIANNINO CARIA" VIA ARIOSTO - ARES 0910440308 - DIM n.87/2019 "Mutuo BEI" + Fondo Prog. Enti Locali MIT. CUP: F86B19003920005 - CIG: _____** ;
- che con Determinazione del Settore Tecnico n. ____ del _____ si aggiudica l'appalto relativo al servizio tecnico in oggetto a favore del professionista _____ con studio _____, offerente il prezzo di € _____ sull'importo a base d'asta di € 76.781,79, esclusa CNPAIA e IVA, equivalente al ribasso del _____%, oltre € 126,07 per oneri di sicurezza;
- che con Determinazione del Settore Tecnico n. ____ del _____ viene confermata l'aggiudicazione dell'appalto relativo al servizio tecnico in oggetto a favore del professionista _____ con studio _____, offerente il prezzo di € _____ sull'importo a base d'asta di € 76.781,79, esclusa CNPAIA e IVA, equivalente al ribasso del _____%, oltre € 126,07 per oneri di sicurezza, e dichiarata, di conseguenza, come intervenuta l'efficacia *ex tunc* dell'aggiudicazione precedentemente assunta con Determinazione del Settore Tecnico n. ____ del _____, ai sensi dell'art.32, comma 7, del D. Lgs. 50/2016;

Ciò premesso le parti, come sopra individuate, convengono e stipulano quanto segue:

PARTE I: OGGETTO E FINALITA' DELLA PRESTAZIONE

Art. 1.1 – Conferimento dell'incarico.

Il Comune di Macomer in persona del Dirigente del Settore Tecnico, affida al Professionista _____ P.IVA: _____ - CF: _____, residente in _____ Libero Professionista iscritto all'Ordine degli _____ della Provincia di _____ al n° _____, che accetta, l'incarico per l'esecuzione de **SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA FINALIZZATI ALLA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA, DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONTABILITÀ, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, VERIFICA DELLA VULNERABILITÀ SISMICA E PRESTAZIONI PROFESSIONALI IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI NELL'AMBITO DE "P.T.E.S. 2018-2020 - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PICCOLI AMPLIAMENTI E MANUTENZIONE PROGRAMMATA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "GIANNINO CARIA" VIA ARIOSTO - ARES 0910440308 - DIM n.87/2019 "Mutuo BEI" + Fondo Prog. Enti Locali MIT. CUP: F86B19003920005 - CIG: _____**; così come inteso e definito dall'art. 23, dall'art. 24 e dall'art. 101 del D.Lgs. 18.04.2016, n° 50, e sue successive modifiche ed integrazioni nonché secondo quanto disposto dalle linee guida dell'ANAC, nonché dal D.Lgs. 09.04.2008, n° 81 per quanto concerne la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

L'importo complessivo dell'incarico ammonta a netti € _____ così come risulta dall'offerta presentata in sede di gara, oltre € 126,07 per oneri di sicurezza e contributo Inarcassa del 4% ed IVA 22%.

Art. 1.2 – Finalità e specifiche progettuali.

Il professionista resta obbligato all'osservanza del quadro normativo vigente in materia di contratti pubblici e di servizi inerenti l'Architettura e l'Ingegneria, con particolare riferimento al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, al D.P.R. 207/2010 per le parti vigenti, alla L.R. n. 8 del 13/3/2018 e al Decreto MIT n.49 del 07/03/2018 e successive disposizioni legislative che dovessero intervenire durante l'espletamento dell'incarico.

L'opera oggetto della presente convenzione sarà progettata per garantire le seguenti finalità:

- 1) la qualità dell'opera e la rispondenza della stessa alle finalità indicate dal Comune;
- 2) la conformità alle norme ambientali e urbanistiche ed in materia di beni architettonici;
- 3) il rispetto del quadro normativo Regionale, Nazionale e dell'Unione Europea.

Al riguardo il Professionista dovrà sviluppare integralmente la progettazione in tutte le componenti: indagini, rilievi topografici, disegni, espletamento di tutti gli studi e predisposizione di pratiche per ottenimento di pareri e nulla osta.

Qualora, in seguito ad un preliminare preventivo di spesa redatto dai professionisti per il raggiungimento degli obiettivi predetti, la somma impegnata dal Comune non risulti sufficiente a garantire il raggiungimento degli obiettivi, i professionisti saranno tenuti a predisporre una dettagliata relazione indicando i motivi e le ulteriori somme da impegnare.

Art. 1.3 – Prestazioni parziali e fasi di progettazione.

Il progetto dovrà essere sviluppato in tutti i suoi particolari, nel rispetto delle norme per la compilazione dei progetti di cui al D.Lgs. 18.04.2016, n° 50, e sue successive modifiche ed integrazioni, nonché secondo quanto disposto dalle linee guida dell'ANAC e del D.Lgs. 09.04.2008, n° 81 per quanto concerne la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Specificatamente è conferito l'incarico per i seguenti livelli di progettazione: **fattibilità tecnico-economica, definitivo ed esecutivo**. Il livello di approfondimento di ciascuna delle fasi di progettazione ed i contenuti degli elaborati tecnici costituenti ciascun progetto dovranno rispettare quanto previsto dai citati artt. 23, 24 e 101 del D.Lgs. 18.04.2016, n° 50 e ss.mm. ed ii. nonché secondo quanto disposto dalle linee guida dell'ANAC e dal D.M. MIT n.49 del 07/03/2018.

Art. 1.4 – Competenze e compiti del Professionista

Le prestazioni professionali previste in convenzione nel precedente articolo saranno espletate, nei limiti di competenza stabiliti dalle leggi vigenti, dal Professionista.

Tutti gli elaborati afferenti a ciascuna specifica prestazione saranno sottoscritti dal tecnico incaricato.

Art.1.5 – Tempi e modi di consegna elaborati finali

Per l'elaborazione di tutte le fasi specificate al punto 1.3 vale il seguente cronogramma:

- progetto di fattibilità tecnico--economica: consegna degli elaborati entro **20 (venti)** giorni dalla stipula della convenzione d'incarico;
- **progetto definitivo**: consegna degli elaborati entro **25 (venticinque)** giorni dalla comunicazione di approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica.

- **progetto esecutivo:** consegna degli elaborati entro **15 (quindici)** giorni dalla ricevuta comunicazione di approvazione del progetto definitivo da parte del R.U.P. e degli altri Enti preposti.

Il numero degli elaborati progettuali da consegnare per le diverse fasi della progettazione dovrà essere sufficiente per la presentazione del progetto a tutti gli Enti interessati, al fine dell'ottenimento dei pareri prescritti e comunque in non meno di 5 copie. Gli elaborati verranno redatti su pagine nei formati della serie A previsti dallo standard internazionale ISO 2016 e correntemente accettati dalla prassi consolidata, piegate in formato A4 e/o rilegate secondo la prassi corrente, stampate fronte e retro, con uso di colori ridotto a quanto effettivamente necessario (fotografie, grafici, legende, ecc.), sottoscritte dall'esecutore del servizio e/o dal tecnico abilitato con firma autografa.

Qualora il tecnico ritardasse di 30 (trenta) giorni la presentazione del progetto definitivo o di quello esecutivo o altro ritardo sulle prestazioni accessorie, sempre che il ritardo non sia dovuto a fatto non imputabile al Professionista, il Comune potrà recedere, ai sensi dell'art. 1456 C.C, dalla presente convenzione e resterà libero da ogni impegno verso i professionisti inadempienti, senza che quest'ultimi possano pretendere compensi od indennizzi di sorta, per onorari o per rimborso spese, salva ogni azione del Comune per il risarcimento di danni da essa causati.

Art.1.6 - Garanzie e polizze

Ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 a garanzia degli impegni assunti con il presente contratto, o previsti negli atti da questo richiamati, l'affidatario ha prestato apposita cauzione definitiva mediante polizza fideiussoria n. _____ rilasciata in data _____ dalla compagnia _____ per l'importo di € _____ pari al _____% dell'importo del presente contratto.

Il progettista, contestualmente alla sottoscrizione della convenzione, ha prodotto la dichiarazione del _____ da parte della compagnia di assicurazioni _____ Agenzia di _____, autorizzata all'esercizio del ramo "responsabilità civile generale" nel territorio dell'Unione Europea, contenente l'impegno a rilasciare la polizza di responsabilità civile professionale con specifico riferimento ai lavori da progettare ovvero ha prodotto la polizza civile professionale. La mancata presentazione della dichiarazione suddetta, o di ogni altro documento richiesto per la stipula della convenzione, determinerà la decadenza dall'assegnazione dell'incarico e l'eventuale sostituzione del soggetto aggiudicatario con il secondo classificato.

La polizza assicurativa a copertura della responsabilità professionale del progettista per i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto, che abbiano determinato a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi, dovrà essere presentata a far data dall'approvazione del progetto esecutivo e dovrà decorrere dalla data di inizio dei lavori, con termine alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, ai sensi dell'art. 24, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016.

PARTE II: NORME PER LA PROGETTAZIONE

Art. 2.1 – Norme generali.

Il tecnico svolgerà l'incarico secondo le direttive di carattere generale stabilite dal Comune e di quelle tecniche del Responsabile del Procedimento Geom. Giandomenico Salaris.

Il Tecnico si obbliga ad introdurre nel progetto, anche se già elaborato e presentato, tutte le modifiche che siano ritenute necessarie a giudizio insindacabile del Responsabile del Procedimento, sino alla definitiva approvazione del progetto stesso, senza che ciò dia diritto a speciali o maggiori compensi.

Il Tecnico dovrà inoltre provvedere, se ed in quanto necessario, agli opportuni contatti con l'**ASL**, il **Genio Civile**, con l'**Amm.ne Provinciale e Regionale**, con l'**A.N.A.S.**, con l'**ADIS**, con l'**Ufficio Tutela Paesaggio**, con la **Soprintendenza a Beni Artistici e Storici**, con la **Soprintendenza Archeologica**, con l'**Ispettorato Forestale**, con i **VV.FF.**, con l'**ENEL**, con la **TELECOM**, con la **PREFETTURA** e con qualunque altro **Ente**, per adeguarsi, nell'espletamento dell'incarico, per adeguarsi, nell'espletamento dell'incarico, alle prescrizioni che tali Enti impartissero, nonché fornire tutta la documentazione atta alla richiesta del rilascio degli eventuali nulla osta necessari, senza che per questo sia dovuto compenso aggiuntivo.

Per quanto non espressamente stabilito nella presente convenzione il Professionista dovrà attenersi a quanto stabilito nelle conferenze di servizi che il Comune riterrà opportuno convocare, ai sensi dell'art. 14 della Legge n° 241/1990 e ss.mm. e ii.

Art. 2.2 – Completezza degli elaborati.

Il Tecnico si impegna ad integrare e/o modificare gli elaborati proposti fino alla definitiva accettazione degli stessi da parte del Comune.

Le varie fasi della progettazione (fattibilità tecnico-economica, definitiva ed esecutiva) dovranno rispondere alle seguenti caratteristiche.

Il **Progetto di fattibilità tecnica ed economica (PFTE)** dovrà esser redatto ai sensi dell'art. 23, commi 5 e 6, del D.Lgs. n.50/2016 e dovrà descrivere in maniera organica le soluzioni che soddisfano gli obiettivi fissati dalla Stazione Appaltante, individuare la soluzione più idonea rispetto al rapporto tra costi e benefici per la collettività. Il PFTE dovrà esser redatto sulla base degli esiti delle indagini geologiche, idrogeologiche, idrologiche, idrauliche, geotecniche, sismiche, storiche, paesaggistiche ed urbanistiche, delle verifiche preventive dell'interesse archeologico, studi di fattibilità ambientale e paesaggistica.

In funzione dell'opera oggetto della progettazione, secondo artt. 17-23 del D.P.R. n.207/2010, il PFTE potrà contenere:

- Relazione illustrativa;
- Elaborati progettuali grafici e tecnico-economici;
- Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto;
- Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili;
- Piano economico e finanziario di massima;
- Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto;
- Relazione geotecnica;
- Relazione idrologica;
- Relazione idraulica;
- Relazione sismica e sulle strutture;
- Relazione archeologica;
- Relazione geologica;
- Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche
- Studio di inserimento urbanistico;
- Relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare;
- Prime indicazioni di progettazione antincendio (d.m. 6/02/1982);
- Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza;
- Studi di prefattibilità ambientale (art.17, comma 1, lettera c), d.P.R. 207/2010);
- Piano di monitoraggio ambientale.

Il **Progetto Definitivo** dovrà esser redatto ai sensi dell'art. 23, comma 7, del D.Lgs. n.50/2016 e sulla base delle indicazioni del Progetto di fattibilità tecnica ed economica ("PFTE") approvato, nonché sulla base di quanto emerso in sede di eventuale conferenza di servizi, contiene tutti gli elementi necessari ai fini dei necessari titoli abilitativi, dell'accertamento di conformità urbanistica o di altro atto equivalente; inoltre sviluppa gli elaborati grafici e descrittivi nonché i calcoli ad un livello di definizione tale che nella successiva progettazione esecutiva non si abbiano significative differenze tecniche e di costo. In funzione dell'opera oggetto della progettazione, secondo artt. 24-32 del D.P.R. n.207/2010, il Progetto Definitivo potrà contenere:

- relazione generale;
- relazioni tecniche e relazioni specialistiche;
- rilievi planoaltimetrici e studio dettagliato di inserimento urbanistico;
- elaborati grafici;
- studio di impatto ambientale ove previsto dalle vigenti normative ovvero studio di fattibilità ambientale;
- calcoli delle strutture e degli impianti;
- disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici;
- censimento e progetto di risoluzione delle interferenze;
- piano particellare di esproprio;
- elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi;
- computo metrico estimativo;
- aggiornamento del documento contenente le prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza;
- quadro economico con l'indicazione dei costi della sicurezza

Il **Progetto Esecutivo** dovrà esser redatto ai sensi dell'art. 23, comma 8, del D.Lgs. n.50/2016 nel pieno rispetto del Progetto Definitivo approvato, nonché delle prescrizioni dettate nei titoli abilitativi o in sede di accertamento di conformità urbanistica, o di conferenza di servizi o di pronuncia di compatibilità ambientale, ove previste.

Esso determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare, il relativo costo previsto, il cronoprogramma coerente con quello del progetto definitivo, e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale che ogni elemento sia identificato in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo. Il progetto esecutivo deve essere, altresì, corredato da apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti in relazione al ciclo di vita. Esso costituisce la ingegnerizzazione di tutte le lavorazioni e, pertanto, definisce compiutamente ed in ogni particolare architettonico, strutturale ed impiantistico l'intervento da realizzare.

In funzione dell'opera oggetto della progettazione, secondo artt. 33-43 del D.P.R. n.207/2010, il Progetto Esecutivo potrà contenere:

- relazione generale;
- relazioni specialistiche;
- elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture, degli impianti e di ripristino e miglioramento ambientale;
- calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;
- piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti;
- piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e quadro di incidenza della manodopera;
- computo metrico estimativo e quadro economico;
- cronoprogramma;
- elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi;
- schema di contratto e capitolato speciale di appalto;
- piano particellare di esproprio

Il progetto, qualunque sia il livello di dettaglio, deve essere redatto con sistemi informatici. Gli elaborati progettuali dovranno essere consegnati anche su supporto Cd o DVD in due versioni, una solo leggibile (PDF-dwf-jpg) ed una editabile. Per la versione editabile, gli elaborati testuali e contabili dovranno essere prodotti in formato docx, xls, dcf, txt; per quanto attiene gli elaborati grafici CAD dovranno essere prodotti in file dxf, dwg, dgn e comunque in forma leggibile e modificabile. Il servizio di progettazione potrà essere svolto secondo un processo identificabile con Building Information Modelling (BIM), al fine di realizzare un percorso che, attraverso le più innovative metodologie conoscitive, rappresentative, organizzative e di processo, consenta di gestire l'intero ciclo di vita dell'immobile, favorendo e ottimizzando la collaborazione tra tutti i professionisti coinvolti in ciascuna delle fasi distintive durante la vita utile dello stesso. I contenuti informativi degli Elaborati e dei Modelli di dati BIM (2D – 3D – *object oriented*) dovranno essere in formato IFC.

Art. 2.3 – Eventuali variazioni agli elaborati presentati.

Qualora gli elaborati di progetto non dovessero essere approvati dagli organi di controllo o qualora dall'analisi dei progetti definitivo ed esecutivo, in apposita conferenza di servizi, si ritenesse opportuno procedere a variazioni delle opere progettate, i professionisti si obbligano ad introdurre negli elaborati presentati tutte quelle modifiche necessarie alla definitiva approvazione degli stessi, senza che ciò dia titolo a maggiori compensi.

Art. 2.4 – Suddivisioni in classi e categorie.

Ai fini del calcolo degli onorari spettanti ai professionisti per la predisposizione delle prestazioni progettuali normali, l'incarico oggetto della presente convenzione è compreso nelle seguenti classi e categorie, così come definite dal D.M. Ministero della Giustizia del 17 giugno 2016: **E.08 EDILIZIA**

Si precisa comunque che le categorie sono indicative ai soli fini della determinazione dell'importo da porre a base d'asta, l'importo offerto in sede di gara è da considerarsi a corpo.

Ai fini del calcolo degli onorari spettanti ai professionisti per la predisposizione delle prestazioni progettuali speciali e accessorie, presumibilmente necessarie, si conviene quanto segue: per quanto riguarda l'onorario a percentuale e il relativo rimborso spese da applicarsi per la prestazione di coordinatore in fase di progettazione dei lavori (di cui al D. Lgs. 81/2008) sarà quello stabilito dal D.M. Ministero della Giustizia del 17 giugno 2016, in quanto applicabile. Viene esclusa la quantificazione degli onorari con classi e categorie diverse da quella indicata nella presente convenzione.

Art. 2.5 – Quantificazione degli onorari.

Per quanto riguarda la progettazione, sia con riferimento alle prestazioni normali, sia con riferimento alle prestazioni speciali, sia per quelle accessorie, verranno compensate solo le prestazioni effettivamente eseguite. Nello specifico, le prestazioni attinenti la progettazione, comprensive di onorari e rimborso spese, risultano appresso quantificate:

PROGETTAZIONE FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA	€ 3 769,87
PROGETTAZIONE DEFINITIVA	€ 10 509,94
PROGETTAZIONE ESECUTIVA (incl. coordinamento sicurezza fase progettazione)	€ 9 367,56

Art.2.6 – Rimborso spese.

Al rimborso delle spese e delle vacanze necessarie per il corretto espletamento delle fasi di progettazione, sarà corrisposto ai professionisti un compenso a percentuale sugli onorari di cui agli

articoli precedenti, calcolato in base al D.M. Ministero della Giustizia del 17 giugno 2016, in quanto applicabile.

Art. 2.7 – Modalità di pagamento.

Gli onorari relativi alle fasi di progettazione saranno corrisposti solo quando i progetti definitivo ed esecutivo abbia ottenuto l'approvazione definitiva da parte del Comune e degli Enti preposti.

Qualora la presentazione dei progetti definitivo ed esecutivo venisse ritardata oltre i termini stabiliti, sarà applicabile una penale pari allo **1% (uno per mille)** dell'importo delle competenze per ciascun giorno di ritardo dalla data di consegna stabilita dal precedente art.1.5.

Art. 2.8 – Norme particolari per la progettazione.

Qualora per l'espletamento dell'incarico fosse necessario avvalersi della consulenza di altri tecnici o ditte specializzate, il tecnico presenterà specifica richiesta al Comune, che potrà provvedere alla nomina di tecnico di propria fiducia, ovvero autorizzare il Professionista ad avvalersi della predetta consulenza; in questo caso il tecnico incaricato dovrà quantificare preventivamente la spesa e sarà compensato dietro presentazione di parcella professionale.

Art. 2.9 – Proprietà della progettazione.

Il progetto resterà di proprietà del Comune il quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darvi o meno esecuzione, o introdurre nei modi che riterrà opportuni tutte quelle varianti e aggiunte che, sempre a suo insindacabile giudizio, saranno riconosciute necessarie, senza che il Professionista possa sollevare eccezioni di sorta e sempre che non venga modificato sostanzialmente il progetto nei criteri informativi essenziali.

PARTE III: NORME PER LA DIREZIONE LAVORI

Art. 3.1 – Norme generali.

E' conferito al Professionista l'incarico della direzione dei lavori oggetto della progettazione prevista nella presente convenzione, limitatamente alle seguenti prestazioni parziali: direzione dei lavori, assistenza al collaudo, liquidazione, misura e contabilità dei lavori.

Il Professionista è responsabile per la tenuta e compilazione dei libri e registri contabili. Il Professionista svolgerà l'incarico secondo le direttive tecniche del Responsabile del Procedimento e sarà obbligato alla rigorosa osservanza delle norme contenute nel D.Lgs. 18.04.2016, n° 50, e ss.mm. ed ii., nonché secondo quanto disposto dalle linee guida dell'ANAC e nel Capitolato Speciale d'appalto allegato al progetto esecutivo. In particolare, per l'espletamento delle funzioni di direttore dei lavori, si dovrà far riferimento a quanto previsto al Titolo II del Decreto MIT n.49 del 07/03/2018. Il tecnico svolgerà l'incarico secondo le direttive di carattere generale stabilite dal Comune e di quelle tecniche del Responsabile del Procedimento Geom. Giandomenico Salaris.

Art. 3.2 – Suddivisioni in classi e categorie.

Ai fini del calcolo degli onorari spettanti al Professionista, l'incarico è compreso nelle seguenti classi e categorie, così come definite dal D.M. Ministero della Giustizia del 17 giugno 2016: **E.08 EDILIZIA**.

Si precisa comunque che le categorie sono indicative ai soli fini della determinazione dell'importo da porre a base d'asta, l'importo offerto in sede di gara è da considerarsi a corpo.

Viene esclusa la quantificazione degli onorari con classi e categorie diverse da quella indicata nella presente convenzione.

Art. 3.3 – Quantificazione degli onorari.

L'importo di riferimento sarà quello risultante dai documenti contabili, applicando i prezzi unitari previsti nel progetto esecutivo. La quantificazione degli onorari di direzione dei lavori sarà regolata dalle aliquote di cui al D.M. Ministero della Giustizia del 17 giugno 2016 in quanto applicabile.

Per la valutazione degli onorari relativi alla misura e contabilità dei lavori si applicheranno le rispettive aliquote previste dal D.M. Ministero della Giustizia del 17 giugno 2016.

Il certificato di regolare esecuzione, qualora l'emissione fosse affidata al Professionista incaricato sarà compensato con le aliquote di cui al D.M. Ministero della Giustizia del 17 giugno 2016.

Non sono dovuti onorari per l'assistenza giornaliera dei lavori.

Nello specifico, le prestazioni attinenti la direzione dei lavori, comprensive di onorari e rimborso spese, risultano appresso quantificate:

ESECUZIONE DEI LAVORI (incl. coordinamento sicurezza fase esecuzione)	€ 16 907,29
-----------------------------------------------------------------------	-------------

Art. 3.4 – Rimborso spese.

A titolo di rimborso spese e cioè per tutti i compensi accessori sarà corrisposto ai Professionisti un compenso a percentuale sugli onorari di cui agli articoli precedenti, calcolato in base al D.M. Ministero della Giustizia del 17 giugno 2016.

Art. 3.5 – Modalità di pagamento.

L'onorario sarà corrisposto fino alla concorrenza del cumulo delle spese e nella misura del 90% (novanta per cento) degli onorari spettanti secondo la vigente tariffa in relazione al progressivo importo dei lavori eseguiti, risultante dai successivi stati di avanzamento o da altri documenti contabili, mentre il residuo 10% (dieci per cento) verrà corrisposto all'emissione del certificato di collaudo.

Qualora la presentazione della documentazione tecnico-amministrativa e contabile venisse ritardata oltre i termini stabiliti dalle norme, sarà applicabile una penale pari allo **1‰ (uno per mille)** dell'importo delle competenze per ciascun giorno di ritardo.

Nel caso di risoluzione o rescissione del contratto di appalto dei lavori spetterà ai professionisti un'aliquota dell'importo dovuto, commisurata all'importo complessivo dei lavori eseguiti e al decimo di quelli non eseguiti, fino alla concorrenza dei quattro quinti dell'importo contrattuale di appalto; il relativo importo sarà liquidato dopo l'avvenuta approvazione del collaudo dei lavori eseguiti.

Nessun compenso o indennizzo per i titoli di cui al presente articolo spetterà ai professionisti nel caso in cui i lavori, per qualsiasi motivo, non siano comunque iniziati.

Art. 3.6 – Perizie suppletive e/o di variante.

Verificandosi in corso d'opera uno dei casi previsti all'art. 23 e dall'art. 106 del D.Lgs. n° 50/2016 e ss.mm., nonché secondo quanto disposto dalle linee guida dell'ANAC, il Professionista avrà l'obbligo di redigere, a seguito di autorizzazione del Comune, la perizia suppletiva e/o di variante completa di tutti gli allegati.

Nel caso in cui i professionisti non ottemperino alle prescrizioni impartite dal Comune, il Dirigente del Settore Tecnico potrà disporre la revoca dell'incarico con motivato provvedimento ed ai professionisti verranno corrisposti gli onorari ed i compensi accessori in proporzione alle prestazioni fino a quel momento di fatto espletate.

Art. 3.7 – Onorari e spese per perizie suppletive e/o di variante.

Gli onorari per la redazione di perizie suppletive e di variante saranno calcolati considerando l'incarico di progettazione esteso dall'importo originario al nuovo importo, determinato sommando all'importo del contratto principale quello dell'atto aggiuntivo, entrambi considerati al lordo del ribasso d'asta. All'onorario così determinato, soggetto anch'esso al ribasso offerto, verrà detratto l'importo già corrisposto per la redazione del progetto principale. Le competenze di cui sopra sono liquidate dopo l'approvazione definitiva degli elaborati presentati da parte degli Organi competenti.

Alcun compenso spetterà al professionista al verificarsi di modifiche all'appalto dovute ad errori od omissioni progettuali, debitamente accertate ai sensi del comma 2, lett. b) quarto periodo e commi 9 e 10 dell'art. 106 del D.Lgs. n.50/2016.

Art. 3.8 – Oneri accessori.

Ai professionisti sono affidati i libretti delle misure e il registro di contabilità dei lavori, che dovranno essere trasmessi in copia al Comune in occasione di ogni singolo stato d'avanzamento dei lavori.

Il Professionista dovrà tassativamente presentare relazioni periodiche, con cadenza comunque non inferiore a 20 (venti) giorni, sull'andamento dei lavori e sullo sviluppo degli stessi in rapporto alle spese e agli impegni autorizzati con il contratto d'appalto e successivi atti aggiuntivi.

Il Professionista è tenuto alla verifica degli adempimenti cui è obbligata l'impresa appaltatrice in base al D.Lgs. 09.04.2008, n° 81; della regolarità o meno di tali adempimenti dovrà essere fatto esplicito richiamo nei certificati di pagamento delle rate di acconto e nello stato finale dei lavori.

Il Professionista dovrà trasmettere al Comune copia delle comunicazioni scritte che intercorreranno tra l'impresa appaltatrice e lo stesso Professionista.

Per quanto sopra non spetterà alcun maggiore compenso oltre a quello pattuito nella presente convenzione.

PARTE IV: DISPOSIZIONI RIGUARDANTI L'INCARICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA PER LA FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI.

Al Professionista viene conferito l'incarico di coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ai sensi del D.Leg.vo 09.04.2008, n° 81.

Art. 4.1 – Obblighi e norme da osservare.

Gli obblighi del coordinatore per l'esecuzione delle opere sono:

- assicurare e controllare l'attuazione di quanto previsto nel piano di sicurezza e di coordinamento ed eventualmente del piano generale di sicurezza e delle relative procedure di lavori;
- adeguare i piani suddetti in relazione all'evoluzione dei lavori e delle modifiche intervenute;
- attivare e verificare la cooperazione, il coordinamento e la reciproca informazione tra i vari soggetti produttivi e datori di lavoro operanti in cantiere; nel caso di cantieri d'entità superiore a 30.000 uomini/giorni, verificare il coordinamento dei rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori delle varie imprese operanti in cantiere;
- proporre al committente, in caso di gravi inosservanze delle norme del D.Lgs. 09.04.2008, n° 81, la sospensione dei lavori l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi responsabili delle stesse dal cantiere o la risoluzione del contratto;
- sospendere, in caso di pericolo grave ed imminente, le singole lavorazioni fino alla comunicazione di avvenuto adeguamento.

Art. 4.2 – Onorario spettante.

Ai fini del calcolo degli onorari spettanti al Professionista, l'incarico è compreso nelle seguenti classi e categorie, così come definite dal D.M. Ministero della Giustizia del 17 giugno 2016: **E.08 EDILIZIA**.

L'importo di riferimento sarà quello risultante dai documenti contabili, applicando i prezzi unitari previsti nel progetto esecutivo. La quantificazione degli onorari di direzione dei lavori sarà regolata dalle aliquote di cui al D.M. Ministero della Giustizia del 17 giugno 2016 in quanto applicabile.

Viene esclusa la quantificazione degli onorari con classi e categorie diverse da quella indicata nella presente convenzione.

Art. 4.3 – Rimborso spese.

A titolo di rimborso spese e cioè per tutti i compensi accessori sarà corrisposto ai Professionisti un compenso a percentuale sugli onorari di cui agli articoli precedenti, calcolato in base al D.M. Ministero della Giustizia del 17 giugno 2016.

Art. 4.4 – Modalità di pagamento.

L'onorario sarà corrisposto fino alla concorrenza del cumulo delle spese e nella misura del 90% (novanta per cento) degli onorari spettanti secondo la vigente tariffa in relazione al progressivo importo dei lavori eseguiti, risultante dai successivi stati di avanzamento o da altri documenti contabili, mentre il residuo 10% (dieci per cento) verrà corrisposto all'emissione del certificato di collaudo.

Qualora la presentazione della documentazione tecnico-amministrativa e contabile venisse ritardata oltre i termini stabiliti dalle norme, sarà applicabile una penale pari allo **1‰ (uno per mille)** dell'importo delle competenze per ciascun giorno di ritardo.

PARTE V: VERIFICA VULNERABILITA' SISMICA

Al professionista risulta affidato l'incarico per lo svolgimento delle verifiche di vulnerabilità sismica (**livello di conoscenza minimo LC2**), ai sensi dell'O.P.C.M. 3274/2003, dell'edificio/complesso oggetto d'intervento.

Art. 5.1 – Norme generali.

L'incarico prevede l'espletamento delle analisi conoscitive, dei rilievi geometrici e strutturali, la pianificazione delle indagini sul terreno di fondazione e sulle strutture portanti necessarie a raggiungere il livello di conoscenza minimo richiesto (LC2), così come definito dalle vigenti Norme Tecniche per le Costruzioni N.T.C. 2018, la predisposizione della relazione geologica e geotecnica, la valutazione della Risposta Sismica Locale, la modellazione numerica e l'analisi strutturale, da condurre in ottemperanza alla O.P.C.M. 3274/2003 ed ai successivi atti di chiarimento, nonché la definizione degli interventi eventualmente necessari ai fini dell'adeguamento/miglioramento sismico dell'edificio scolastico e stima del relativo costo.

Art. 5.2 - Onorario spettante.

L'importo del servizio di valutazione della vulnerabilità sismica, calcolato secondo O.P.C.M. 3362/2004, per il raggiungimento del livello di conoscenza minimo richiesto (LC2), risulta pari a **€ 32.853,20**, di cui € 32.727,13 quale importo a base d'asta ed € 126,07 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, secondo sottoelencato schema:

Prestazioni d'ingegneria per studi, ricerche, analisi dati, elaborazione modelli, redazione di elaborati grafico-documentali, coordinamento delle indagini in sito, rilascio certificazioni	€ 15.016,13
Indagini diagnostiche delle strutture	€ 12.445,00

Indagini geologiche, geotecniche e sismiche	€ 4.450,00
Ripristini a seguito delle indagini	€ 816,00
Oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 126,07

L'importo per l'esecuzione del servizio di valutazione della vulnerabilità sismica, come sopra calcolato, comprende:

- l'attività di ricerca documentale, finalizzata all'acquisizione della documentazione necessaria ai fini dell'analisi storico-critica dell'edificio (reperibile presso l'archivio comunale, gli archivi storici, l'ex Genio Civile, ecc...), nonché ogni altro onere eventualmente occorrente al raggiungimento della verifica di vulnerabilità sismica oggetto di affidamento;
- la redazione del "Piano di indagini" relativa alla caratterizzazione dei materiali costruttivi, le indagini geologiche e la caratterizzazione geotecnica a supporto della verifica di vulnerabilità sismica;
- l'esecuzione delle prove, dei sondaggi e indagini strutturali, geologiche e di caratterizzazione geotecnica necessarie al raggiungimento del livello di conoscenza di cui alle "Norme tecniche per le costruzioni NTC aggiornate con il D.M. del 17/01/2018 (di seguito NTC 2018), compreso il ripristino estetico e funzionale delle superfici interessate da detti saggi e/o indagini;
- la verifica della vulnerabilità sismica, contenente tutta la documentazione inerente le indagini e le prove di laboratorio e in situ, le certificazioni sui materiali, e ogni altra documentazione utile a definire i modelli e la metodologia di valutazione del rischio sismico in ottemperanza all'O.P.C.M. 3274/2003;
- scheda di rilevamento della verifica sismica di "livello 2", predisposta ai sensi dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3274 del 20/03/2003 e s.m.i., come recepita con Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale della Protezione Civile n.1372 del 28/12/2005 con le modificazioni di cui al Decreto dello stesso Dipartimento n.455 del 03/06/2009;
- l'attribuzione della classe di rischio sismico ai sensi dell'allegato B del D.M. n.65 del 07/03/2017, con la quale, sulla base delle indagini e delle valutazioni effettuate, venga asseverata la Classe del Rischio Sismico dell'edificio scolastico, secondo il ed. "Metodo Convenzionale" dettagliato al par. 2.1 delle "Linee Guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni" approvate con D.M. n.58 del 28/02/2017 e s.m.i.;
- lo studio dei scenari di intervento per il miglioramento/adequamento strutturale, che definiscano, oltre che gli interventi eventualmente necessari ai fini del raggiungimento dell'indice di vulnerabilità sismica pari ad almeno 0.8, anche la stima dei relativi costi.
- la redazione certificato di idoneità strutturale (CIS) per le parti prive di certificato di collaudo statico e reputate idonee all'uso.

Il mancato raggiungimento del livello di conoscenza minimo richiesto LC2, comporterà una riduzione del 35% dell'onorario come sopra calcolato.

Art. 5.3 - Tempi e modi espletamento del servizio

Per l'elaborazione di tutte le fasi specificate all'art. 5.2 del presente contratto e nel capitolato tecnico allegato alla gara d'appalto, vale il seguente cronogramma:

- FASE 1: l'attività di ricerca documentale e la redazione del "Piano di indagini" dovrà avvenire entro **15 (quindici)** giorni dalla stipula della convenzione d'incarico;
- FASE 2: l'esecuzione delle prove, dei sondaggi e indagini strutturali dovrà avvenire entro **10 (dieci)** giorni dalla comunicazione di approvazione Piano di Indagini;
- FASE 3: la verifica della vulnerabilità sismica, contenente tutta la documentazione inerente le indagini e le prove di laboratorio e in situ, le certificazioni sui materiali, e ogni altra documentazione utile a definire i modelli e la metodologia di valutazione del rischio sismico, compresa l'attribuzione della classe di rischio sismico ai sensi dell'allegato B del D.M. n.65 del 07/03/2017, dovrà avvenire entro **20 (venti)** giorni dall'ultimazione della Fase 2 di cui sopra, comunque entro il termine per la redazione del Progetto Definitivo;
- FASE 4: lo studio degli scenari di intervento per il miglioramento/adequamento strutturale per il raggiungimento dell'indice di vulnerabilità sismica pari ad almeno 0.8 e/o la redazione certificato di idoneità strutturale (CIS) dovrà avvenire entro **15 (quindici)** giorni dall'ultimazione della Fase 3 di cui sopra, comunque entro il termine per la redazione del Progetto Esecutivo;

Art. 5.4 - Modalità di pagamento

L'onorario e le spese per la verifica di vulnerabilità sismica, nell'ammontare di cui alla tabella dell'art. 5.2 del presente contratto, verrà corrisposto a saldo alla conclusione delle fasi di cui all'art.5.3 di cui sopra. Qualora l'esecuzione delle fasi di cui all'art.5.3 venisse ritardata oltre i termini stabiliti, sarà applicabile una penale pari allo **1‰ (uno per mille)** dell'importo delle competenze per ciascun giorno di ritardo.

PARTE VI: PRESTAZIONI IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI

Art. 6.1 - Norme generali.

Al professionista risultano affidate prestazioni in materia di prevenzione incendi. Il professionista dichiara l'iscrizione, ai sensi del D.M. 5 agosto 2011, negli elenchi del Ministero dell'Interno di cui all'art. 16 del D.Lgs..2006, n. 139.

L'incarico professionale di servizi tecnici in argomento ha per oggetto varie attività in relazione agli adempimenti procedurali di prevenzione incendi di cui al D.P.R. n.151/2011, e può prevedere l'espletamento di una o più delle seguenti attività:

- Ricerca, raccolta e esame della documentazione e delle certificazioni esistenti in atti d'ufficio o presso altri Enti, sopralluoghi e verifiche negli edifici;
- verifica rispondenza situazione esistente con quella in progetto;
- individuazione degli eventuali interventi di adeguamento e completamento necessari;
- raccolta e integrazione della documentazione tecnica ancora mancante per la presentazione SCIA (varie dichiarazioni o certificazioni);
- Analisi elementi strutturali e impiantistici, verifica della loro rispondenza/funzionalità alle caratteristiche richieste e rilascio relativa certificazione;
- Espletamento pratica SCIA antincendio al competente Comando VV.FF. compreso redazione e inoltro della modulistica all'uopo necessaria;
- Ulteriori attività non espressamente sopra indicate inerenti le procedure tecnico-amministrative da espletarsi nei riguardi del locale Comando VVF, progettazione, assistenza alla direzione lavori, e quant'altro sia riconducibile all'attività tecnico professionale inerente la normativa antincendio.

Più nel dettaglio, le prestazioni oggetto d'incarico risultano meglio specificate nello schema di calcolo dei compensi allegato al bando di gara.

Art. 6.2 - Onorario spettante.

L'importo del servizio per prestazioni professionali in materia di "sicurezza antincendio" risulta pari a € **3.500,00**, costituente l'importo a base d'asta, determinato applicando la tariffa oraria media di € **62,50/ora** prevista all'art. 6 del D.M. 17 giugno 2016, spese incluse, secondo schema di calcolo dei compensi allegato al bando di gara.

PARTE VII: NORME DI CARATTERE GENERALE

Art. 7.1 - Risoluzione per grave ritardo.

Nel caso in cui la penale per ritardato espletamento del servizio, in qualsiasi fase e/o prestazione maturata, raggiunga, complessivamente, un importo superiore al 10% dell'ammontare del servizio appaltato, il committente provvederà alla risoluzione del contratto per grave inadempimento nei modi e termini stabiliti dall'art.108 del D.Lgs 50/2016.

Per motivi validi e giustificati, la stazione appaltante potrà concedere proroghe, previa richiesta motivata presentata dal professionista al RUP, prima della scadenza del termine fissato.

L'applicazione delle penali non esclude la responsabilità del progettista incaricato per eventuali maggiori danni subiti dalla committenza o per indennizzi, risarcimenti, esecuzioni d'ufficio, esecuzioni affidate a terzi per rimediare agli errori o alle omissioni, interessi e more o altri oneri che il committente stesso debba sostenere per cause imputabili all'incarico.

Per quanto non previsto espressamente nella presente convenzione, in relazione all'espletamento della prestazione, valgono le leggi statali e regionali vigenti in materia.

Art. 7.2 - Inadempienze e revoca.

È fatto obbligo al Professionista di accettare ogni verifica o richiesta di documentazione da parte dell'Amministrazione purché per l'attività inerente l'incarico affidato.

Qualora, nell'espletamento dell'incarico, il Professionista non ottemperi alle prescrizioni contenute nella presente convenzione o alle indicazioni e direttive che possono essere impartite dall'Amministrazione, questa procede, a mezzo di raccomandata A.R. o PEC, ad intimare il compimento di quanto necessario per il rispetto delle specifiche clausole d'ordine entro un termine perentorio di 30 (trenta) giorni, sospendendo eventuali pagamenti in corso.

In caso di preesistente inadempienza, sarà avviata la procedura di revoca in danno al professionista, alla quale saranno addebitati gli eventuali maggiori oneri sostenuti dall'Amministrazione rispetto a quelli previsti per l'ordine risolto. L'esecuzione in danno non esime il Professionista inadempiente dalla

responsabilità civili e penali in cui la stessa può incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la revoca dell'incarico.

Art. 7.3 - Definizione delle controversie.

Eventuali controversie che dovessero insorgere fra le parti in relazione all'appalto oggetto della presente convenzione, anche successivamente alla sua scadenza, saranno regolate dalle norme della presente convenzione e dalle leggi e regolamenti vigenti in materia di appalti di servizi pubblici.

E' escluso il ricorso alla competenza arbitrale.

Se le controversie insorte non potessero essere definite in via amministrativa, saranno deferite all'Autorità Giudiziaria competente.

Art. 7.4 - Subappalto.

Non è ammesso il subappalto per le prestazioni professionali di cui all'art. 31, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali.

Qualora l'aggiudicatario abbia indicato, all'atto dell'offerta, i servizi che intende subappaltare per le prestazioni consentite dall'art. 31 comma 8, del D.Lgs. 50/2016, è consentito subappaltare dette attività fino alla concorrenza del 40% del valore dell'appalto, nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

Qualora invece l'aggiudicatario abbia dichiarato di non avvalersi del subappalto ovvero non abbia indicato, in sede di offerta, le attività, tra quelle consentite dalla norma di subappaltare, è fatto divieto all'aggiudicatario di ricorrervi. In caso di inosservanza di tale obbligo, la Stazione Appaltante, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni danno e spesa, avrà facoltà di risolvere immediatamente il contratto e di commissionare a terzi l'esecuzione delle residue prestazioni contrattuali in danno dell'aggiudicatario.

E' fatto espresso divieto di subappalto per la relazione geologica, ai sensi del citato art. 31, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 e delle Linee Guida ANAC n. 1 recanti "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria" approvate con Delibera n. 973 del 14 settembre 2016 e aggiornate con Delibera n. 138 del 21/02/2018.

Art. 7.5 - Spese di stipula.

Sono a carico del Professionista tutte le spese conseguenti alla stipula della presente convenzione, previste dalle vigenti disposizioni e senza diritto di rivalsa, IVA esclusa.

Art. 7.6 - Domicilio del contraente

Per quanto concerne l'incarico affidato, il Professionista elegge domicilio speciale presso la casa comunale del Comune di Macomer.

Art. 7.7 - Modalità di registrazione della scrittura privata.

Trattandosi di prestazione soggetta all'imposta sul valore aggiunto, la presente scrittura privata è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 131/1986.

Fa parte della presente convenzione, anche se non materialmente allegati, l'offerta presentata dal Professionista in fase di gara; i compensi complessivamente dovuti ammontano a € _____ (euro _____ / __) oltre IVA 22% e contributi di previdenziali 4% inclusi (se dovuti).

Art. 7.8 – Fatturazione elettronica

Ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 1 commi da 209 a 214 della L. 244/2007 (legge finanziaria 2008), al D.M. 55/2013 ed all'art. 25 del D.L. 66/2014, così come convertito nella L. 89/2014, dal 31 marzo 2015 vige l'obbligo della fattura elettronica per le Amministrazioni Locali che non potranno pertanto da tale data accettare fatture emesse o trasmesse in forma cartacea.

Le fatture elettroniche, oltre che i dati previsti dall'art. 42 del succitato D.L. 66/2014 (CUP, CIG, estremi dell'impegno spesa, ecc...), dovranno contenere obbligatoriamente anche il Codice Univoco Ufficio "UF6YDQ" e prevedere la scissione dei pagamenti (split-payment) se occorre.

Art. 7.9 – Tracciabilità dei flussi finanziari

I pagamenti a favore del Professionista saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale su conto dedicato alle commesse pubbliche.

Il Professionista dovrà comunicare al Comune di Macomer gli estremi identificativi del/dei conto/i corrente/i dedicato/i prima di poter procedere al loro utilizzo in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica; nello stesso termine, il Professionista dovrà comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, impegnandosi a comunicare a questo Ente ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Ai sensi dell'art.3 comma 8 della Legge 136/2010, il Professionista assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari. La presente convenzione si intende risolta di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi dello strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Art. 7.10 – Proprietà degli elaborati.

Tutta la documentazione prodotta dal Professionista resterà di proprietà del Comune.

Gli elaborati e quanto altro rappresenta l'incarico commissionato, con la liquidazione del relativo corrispettivo all'operatore economico, restano di proprietà piena ed assoluta della stazione appaltante, la quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darne o meno esecuzione, come anche introdurre, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni, tutte quelle varianti e aggiunte che saranno riconosciute necessarie, senza che dall'operatore economico possa essere sollevata eccezione di sorta, purché tali modifiche non vengano in alcun modo attribuite all'operatore economico medesimo.

La stazione appaltante potrà pubblicare qualsiasi documento preparato da o per l'operatore economico in relazione alle opere oggetto del presente incarico.

Il Professionista non potrà utilizzare per se, né fornire a terzi, dati ed informazioni sulle risultanze delle attività oggetto dell'incarico, se non previa autorizzazione dell'Ente e si impegna ad osservare la piena riservatezza su informazioni, documenti, conoscenze od altri elementi eventualmente forniti dalla stazione appaltante.

Art. 7.11 - Dichiarazione di incompatibilità.

Il Professionista dichiara, sotto la propria responsabilità, che con il presente incarico non vengono violate le norme generali in materia di incompatibilità per la direzione/consulenza per conto di Enti Pubblici e che pertanto non ha rapporti con altre Amministrazioni Pubbliche che implicino incompatibilità con l'esercizio della libera professione in relazione all'incarico né altri rapporti che possano essere in contrasto con l'incarico ricevuto, impegnandosi, in ogni caso, a far pervenire all'Amministrazione, ove il caso ricorre, l'eventuale autorizzazione.

Art. 7.12 - Informativa ai sensi del D.Lgs. 196/2003

Le parti prendono atto che i dati forniti dall'incaricato sono trattati esclusivamente per le finalità connesse alla convenzione di che trattasi e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi. Il titolare del trattamento dei dati in questione è il Comune di Macomer, il responsabile del trattamento è il Responsabile unico del Procedimento.

Art. 7.13 - Modalità di stipula

La presente scrittura privata viene stipulata in modalità elettronica mediante firma digitale, ai sensi dell'art. 11, comma 13 del D. Lgs. 163/2006, modificato dall'art. 6 del D.L. 179/2012, convertito con modificazioni in L. 221/2012, e successivamente dall'art. 6 comma 6 D.L. 145/2013, convertito in L. n. 9/2014.

Si attesta inoltre che il certificato di firma utilizzato dalla parte contraente è valido e conforme al disposto dell'art. 1 comma 1 lett. f) del D. Lgs. 82/2005 – "Codice dell'amministrazione digitale".

Il presente atto viene trasmesso all'ufficio Contratti al fine del suo inserimento nella procedura informatizzata per i contratti informatici.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Professionista _____

Il Dirigente del Settore Tecnico del Comune di Macomer _____